



AMBITO VIOLENZA DOMESTICA

Scheda informativa 7

Stalking: minacce, molestie, insidie

Violenza domestica – Scheda informativa

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra





Violenza domestica – Scheda informativa

A. Informazioni generali sullo stalking

1. Concetto e forme

Il termine «stalking» deriva dal linguaggio venatorio inglese e significa appostarsi, avvicinarsi di soppiatto; in italiano si usa talvolta anche l'espressione «molestie assillanti». Oggi, questi concetti designano la persecuzione e la molestia ripetute e intenzionali di una persona, la cui incolumità fisica o psichica può così risultare minacciata o danneggiata in modo diretto o indiretto, sia a breve che a lungo termine. Lo stalking può comprendere atti di gravità molto diversa, che spaziano dal sollecitare insistentemente l'attenzione a un terrorismo psicologico persistente. Lo stalking può sfociare in aggressioni fisiche o sessuali o nell'assassinio della vittima (Pelikan, 2002; Smischek, 2006). Qui di seguito un elenco dei possibili comportamenti degli autori/delle autrici, chiamati/e anche «stalker» o molestatore/molestratrice assillanti:

- comunicare continuamente mediante lettere, e-mail, telefonate o messaggi sms indesiderati a qualsiasi ora del giorno e della notte;
- lasciare messaggi p.es. sulla porta di casa, al lavoro, sull'automobile o attraverso i social media come Facebook;
- osservare incessantemente, pedinare la vittima o appostarsi in maniera seccante nelle sue vicinanze;
- investigare su come la vittima trascorre la giornata;
- richiedere informazioni a terzi e contattare indirettamente la vittima;
- rubare e leggere la corrispondenza della vittima e controllare i suoi messaggi e-mail ed SMS;
- ordinare merci e servizi a nome della vittima;
- inviare regali indesiderati, p.es. fiori;
- diffondere diffamazioni, oltraggiare esplicitamente a parole e minacciare di usare violenza contro la vittima e i suoi familiari;
- rapire o minacciare di rapire i figli;
- introdursi negli spazi abitativi della vittima;
- danneggiare, imbrattare o distruggere le proprietà della vittima;
- ferire o uccidere un animale domestico della vittima;
- compiere aggressioni fisiche o sessuali.

2. Obiettivi e motivi degli/delle stalker

In linea di principio, entrano in considerazione tutte le costellazioni autore-vittima (uomo-donna, donna-uomo, uomo-uomo, donna-donna), anche se nella stragrande maggioranza dei casi le persone che commettono atti di stalking sono uomini. Si tratta perlopiù di partner abbandonati, superstiti di una relazione amorosa finita¹ o spasimanti respinti. In casi più rari, la vittima non conosce l'autore/l'autrice oppure quest'ultimo/a appartiene al suo stesso ambiente personale o professionale ma agisce nel più assoluto anonimato. Gli/Le stalker possono essere anche vicini/e di casa, collaboratori/collaboratrici, ammiratori/ammiratrici o clienti della vittima.

Le motivazioni degli/delle stalker sono molteplici. Possono variare o cambiare con il passare del tempo. Nella

¹ Cfr. anche [scheda informativa 6 «Violenza in situazioni di separazione»](#) consultabile all'indirizzo www.parita-svizzera.ch, Violenza domestica.



Violenza domestica – Scheda informativa

maggior parte dei casi, mediante lo stalking cercano di attirare l'attenzione della vittima, di avvicinarsi a lei o di fare in modo che cambi atteggiamento (p.es. che riprenda la relazione amorosa, che ritiri un licenziamento già comunicato ecc.). Nella vita professionale il mobbing può trasformarsi in stalking anche quando la vittima ha lasciato l'azienda già da tempo (Pelikan, 2002; Bettermann et al., 2005). Il desiderio di vendetta può costituire un ulteriore movente che nasce, p.es. dopo una separazione, da una pericolosa miscela a base di comportamenti di dominio e di controllo, offesa, collera e propensione alla violenza. Lo stalking mira principalmente a produrre danni psichici o psicosociali nonché ad acquisire o mantenere il controllo sulla vittima.

Vi sono stalker che soffrono di disturbi della personalità, che presentano notevoli deficit psichici e/o che percepiscono in modo distorto l'ambiente circostante. Ma è solo andando a fondo del singolo caso che è possibile scoprire se il loro comportamento è dettato da un'affezione psichica (Bettermann et al., 2005).

3. Diffusione dello stalking

Lo studio rappresentativo «Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea» pubblicato nel marzo 2014 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ha esaminato anche la diffusione del fenomeno dello stalking. I seguenti risultati sono presentati nel quinto capitolo dello studio:

- il 18 per cento delle 42'000 donne intervistate nei 28 Paesi dell'UE sono state vittime di stalking;
- una donna su 10 ha subito stalking da parte di un ex partner;
- il 4 per cento delle donne dai 18 ai 29 anni ha subito cyberstalking negli ultimi 12 mesi;
- per il 21 per cento delle vittime lo stalking è durato più di due anni;
- il 74 per cento dei casi di stalking non è stato denunciato alla polizia.

Altre indagini rappresentative condotte negli ultimi anni in Germania² e in alcuni Paesi anglosassoni mostrano che, in media, il 5 per cento delle persone intervistate ha subito una forma grave di stalking e il 12 per cento una forma lieve almeno una volta nel corso della loro vita. La quota di autori di sesso maschile supera l'80 per cento, mentre la stragrande maggioranza delle vittime è di sesso femminile. La maggior parte delle vittime conosce lo/la stalker: in effetti, circa il 60 per cento delle donne e il 30 per cento degli uomini sono perseguitati da ex partner. I singoli atti o la loro combinazione si protraggono quasi sempre per un notevole lasso di tempo, in media per oltre 2 anni (Hoffmann, 2005; Pelikan, 2002; Smischek, 2006; Tjaden/Thoennes, 1998; Bureau of Justice, 2009).

Questi risultati inducono a pensare che il fenomeno dello stalking sia assai più diffuso di quanto si creda. In Svizzera questo fenomeno è poco studiato. Inoltre, dato che non costituisce un reato penale à se, la statistica delle condanne penali non contiene alcun dato al riguardo.

4. Cause

Lo stalking è un fenomeno sociale che esiste da sempre. In passato, comportamenti di questo tipo erano tollerati dalla società e, di conseguenza, non erano considerati riprovevoli. Ciò lascia supporre che, con l'evolversi delle norme sociali relative alla valutazione di cosa è accettabile ai fini della ricerca dell'amore, del riconoscimento e del controllo, è cambiata anche l'accettazione dei comportamenti connessi con tale ricerca. Un tempo, complici le strutture gerarchiche più rigorose nel contesto domestico, lo stalking non era considerato un comportamento socialmente inammissibile, ma negli ultimi decenni la situazione è cambiata e la tolleranza

² La pagina web del gruppo di lavoro «Stalking» della Technischen Universität Darmstadt contiene un piccolo riassunto dello studio da essa condotto sullo stalking, <http://www.stalkingforschung.de>.



Violenza domestica – Scheda informativa

ha lasciato il posto a un generale disprezzo della violenza contro le donne e, di riflesso, anche dello stalking (Zimmerlin, 2011).

Oggi, il progresso tecnologico e la maggiore facilità di accesso ai mezzi di telecomunicazione che ne consegue aprono le porte a tutta una serie di potenziali atti di stalking. In particolare il cyberstalking – termine con il quale si intende qualsiasi forma di comunicazione elettronica diretta indesiderata, la trasmissione di dati della vittima a utenti della rete o la creazione di false pagine Web a nome della vittima – ingerisce nella sfera privata delle persone coinvolte ed è assai difficile se non impossibile annullarlo.

Inoltre, in una società individualizzata, il controllo sociale si allenta sempre più e l'intervento di terzi estranei alla situazione diventa piuttosto raro. Il crescente numero di molestie assillanti è pure riconducibile all'aumento dei divorzi o al cambiamento più frequente di partner. Infine, nell'era del «voglio tutto e subito», un consistente numero di persone fatica ad accettare un rifiuto o un insuccesso in campo sentimentale o professionale (Roth, 2006; Knoller, 2005; Zimmerlin, 2011).

5. Conseguenze per le vittime

In seguito alle umiliazioni e alle minacce subite, le vittime dello stalking riportano solitamente gravi danni psichici come disturbi del sonno e della concentrazione, sentimenti di impotenza, stati di paura o cambiamenti negativi generali dello stato emotivo o ancora un progressivo indebolimento delle proprie capacità e dell'autostima che spesso persistono anche una volta terminate le molestie. Lo spazio d'azione delle vittime si restringe: traslochi e cambiamenti di posto di lavoro sono reazioni altrettanto frequenti quanto il crescente isolamento sociale dovuto al desiderio di proteggersi dal molestatore/dalla molestatrice. Particolarmente pesanti sono naturalmente le conseguenze delle forme gravi di stalking, quali le lesioni personali, lo stupro, l'omicidio o i tentativi di suicidio delle vittime indotti dal persistere di molestie assillanti (Wondrak, 2004; Wondrak/Hoffmann, 2008).

B. Protezione giuridica

1. Diritto penale

In Svizzera, lo stalking non costituisce una fattispecie penale specifica e spesso anche i singoli atti non sono di per sé punibili. Nondimeno, alcuni di tali atti possono essere puniti penalmente. Le fattispecie più frequenti sono: la minaccia (art. 180 del Codice penale svizzero CP), la coazione (art. 181 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179^{septies} CP), la violazione di domicilio (art. 186 CP), il danneggiamento (art. 144 CP), la diffamazione (art. 173 e segg. CP), le lesioni personali (art. 122 e segg. CP) e la violenza carnale (art. 190 CP). Sono perseguite d'ufficio senza eccezione solo la coazione, la violenza carnale e le lesioni personali gravi; la minaccia e le lesioni personali semplici lo sono unicamente se la vittima è legata all'autore/autrice da un vincolo coniugale o partenariale e soltanto per un periodo limitato a un anno dal momento del divorzio o della separazione da costui/costei. In caso contrario, la procedura penale è avviata solo su querela della vittima.

Uno dei problemi posti dal diritto penale vigente consiste nell'insufficiente rilevamento ed eliminazione degli atti di stalking «lievi» che per la vittima rappresentano «solo» una molestia persistente e, in quanto tale, non possono essere sussunti sotto nessuna delle fattispecie esistenti. Spesso accade che, con i loro atti specifici, gli autori/le autrici non superino la soglia né della coazione né di un'altra fattispecie di rilevanza penale, benché nella vittima provochino reazioni psichiche e fisiche che, intensificandosi col tempo, possono finire per causare



Violenza domestica – Scheda informativa

malattie gravi. Per le vittime è inoltre praticamente impossibile produrre le prove di un comportamento rilevante ai sensi del diritto penale. Di conseguenza, un perseguimento penale sfocia spesso nell'abbandono del procedimento da parte del pubblico ministero oppure nel proscioglimento dell'autore/autrice (Fünfsinn, 2008; Stengel/Drück, 2006).

Attualmente, proprio perché lo stalking si compone di singoli reati più o meno gravi che tuttavia, nel loro **insieme**, arrecano sofferenze alla vittima, le disposizioni penali vigenti non consentono di contrastare questo fenomeno. Il fatto che solo singoli atti possono essere puniti, infatti, impedisce di affrontare adeguatamente questa situazione (Zimmerlin, 2011).

È di questa opinione anche il Consiglio federale, che nella sua risposta alla mozione 13.3742³ di Doris Fiala condivide il parere dell'autrice, secondo cui il diritto vigente non risolve o risolve soltanto in maniera insoddisfacente il problema dello stalking e appare necessario riflettere su ulteriori misure. Inoltre il postulato 14.4204⁴ di Yvonne Feri di presentare una panoramica delle prassi nazionali e internazionali risultate efficaci contro lo stalking è stato adottato.

2. Diritto civile

Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore il nuovo articolo 28b del Codice civile svizzero (CC), concepito per la protezione delle vittime di violenze, minacce e insidie. Per i casi di stalking è determinante che sussista la fattispecie delle insidie. Chi è insidiato per un certo tempo in modo ossessivo da una persona può far valere diversi diritti al fine di far cessare gli atti in questione. Concretamente, l'art. 28b cpv. 1 cifre 1-3 CP contiene un elenco non esaustivo di misure di protezione, segnatamente un divieto di avvicinarsi, di trattenersi in determinati luoghi e di mettersi in contatto. Per queste misure, la legge non prevede alcuna limitazione temporale, rimettendo all'apprezzamento del giudice una loro eventuale limitazione⁵.

Il ricorso alle possibilità contemplate dal diritto civile⁶ presuppone sempre l'iniziativa della vittima. Concretamente, ciò significa che essa deve chiedere al tribunale di ordinare misure di protezione, tenendo presente che l'onere della prova è interamente a suo carico. Le vittime devono rassegnarsi all'idea che la durata del procedimento sarà relativamente lunga, a meno che non riescano a ottenere rapidamente dal giudice un provvedimento cautelare per il tramite della protezione giuridica provvisoria. Esso può per esempio consistere in un divieto immediato per l'autore/l'autrice di avvicinarsi all'abitazione della vittima o di mettersi in contatto con lei in qualsiasi forma. Se del caso, la vittima deve tuttavia provare che le insidie o le minacce subite potrebbero arrecarle un notevole pregiudizio difficilmente riparabile. All'autore/autrice viene nel contempo fatto presente che, in caso di violazione del provvedimento cautelare, potrà essere perseguito/a penalmente (multa) in base all'art. 292 CP (disobbedienza a decisioni dell'autorità) (Stengel/Drück, 2006; Fischbacher, 2006).

Con l'introduzione del Codice di diritto processuale svizzero CPC, le azioni per lesioni della personalità – p.es. ai sensi dell'art. 28b CP – vengono trattate secondo la procedura semplificata. Ciò significa, tra l'altro, che è la vittima stessa a dover produrre le prove fondamentali a sostegno delle sue accuse e non il tribunale a doverle raccogliere. Se non è rappresentata da un avvocato, la vittima deve inoltre partire dal presupposto che con ogni probabilità entrerà in contatto la persona che accusa, dato che nella procedura semplificata si applica il principio dell'oralità (Zimmerlin, 2011). Nei casi di stalking questo aspetto pone problemi non indifferenti, in quanto l'incontro con la vittima potrebbe incoraggiare il/la stalker di turno a persistere nel proprio

³ [Mozione 13.3742](#) Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche – Fiala Doris

⁴ [Postulato 14.4204](#) Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera - Yvonne Feri

⁵ Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, FF 2005 6127, 6140 seg.; <http://www.admin.ch/ch/i/ff/2005/6127.pdf>.

⁶ Si veda anche la [scheda informativa 13 «Procedure civili e diritti delle persone coinvolte in atti di violenza domestica»](#) all'indirizzo: www.parita-svizzera.ch, Violenza domestica.



Violenza domestica – Scheda informativa

operato.

L'articolo 28b CC è stato valutato⁷, e il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha pubblicato il suo rapporto esplicativo sull'avamprogetto di «legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza»⁸. In tale rapporto, il Consiglio federale propone di adeguare il diritto vigente attraverso interventi legislativi mirati, di modo che le vittime di stalking possano essere protette in modo più efficace.

Occorre altresì precisare che, in determinate situazioni di stalking, è possibile ricorrere, oltre che all'articolo 28b CC, anche agli articoli 172 segg. CC (protezione dell'unione coniugale), 137 CC (misure cautelari durante la procedura di divorzio) e 397a segg. CC (della privazione della libertà a scopo d'assistenza).

Alcuni Cantoni, infine, hanno integrato nelle rispettive leggi di polizia alcune norme contro la violenza domestica che, in determinate circostanze, possono essere applicate anche ai casi di stalking⁹.

3. Sistemi giuridici a confronto

La maggior parte dei Paesi industrializzati prevede nei propri sistemi giuridici simili strumenti di diritto civile. Inoltre, in molti Stati sono in vigore disposizioni speciali tese a punire le reiterate insidie. È il caso, fra l'altro, della Germania, dell'Austria e degli Stati Uniti nonché dei Paesi scandinavi (Pelikan, 2002).

In Germania e Austria, le disposizioni del diritto civile si sono rivelate insufficienti nella pratica per reprimere i casi di stalking. Molte vittime si sono lamentate dell'impossibilità di imporre l'obbedienza agli ordini impartiti sulla base del diritto civile, ciò che si traduceva in premesse assolutamente insufficienti per un intervento della polizia. Da un grande numero di vittime non si poteva inoltre ragionevolmente pretendere che adissero dapprima le vie previste dal diritto civile per ottenere, in un secondo tempo, delle sanzioni in base al diritto penale. Per questo motivo, in Germania e Austria è stata introdotta la nuova fattispecie delle «Nachstellungen» (§ 238 StGB¹⁰; in italiano, insidie) rispettivamente della «beharrliche Verfolgung» (§107a StGB¹¹; in italiano, persecuzione persistente) che ha colmato alcune lacune in materia di punibilità e tentato di impostare in modo più efficace la protezione delle vittime. Le esperienze acquisite sinora nei due Paesi indicano che, soprattutto dal punto di vista della necessaria certezza delle disposizioni penali, la soluzione praticata da questi due Paesi non è esente da problemi (Kinzig, 2011; Weisser Ring, 2010).

⁷ Valutazione del 10 aprile 2015 sull'attuazione e gli effetti dell'art.28b CC: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz.html> (in tedesco).

⁸ Avamprogetto del Consiglio federale consultabile all'indirizzo: <https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/gesetzgebung/gewaltschutz.html> (in francese e tedesco).

⁹ Cfr. scheda informativa 11 «Violenza domestica nella legislazione» disponibile all'indirizzo www.parita-svizzera.ch, Violenza domestica, nonché la tavola sinottica delle basi legali cantonali contro la violenza domestica all'indirizzo: [www.ebg.admin.ch/Violenza domestica/Legislazione](http://www.ebg.admin.ch/Violenza%20domestica/Legislazione).

¹⁰ <http://dejure.org/gesetze/StGB/238.html>

¹¹ http://www.jusline.at/107a_Beharrliche_Verfolgung_StGB.html



Violenza domestica – Scheda informativa

C. Consigli su cosa fare e come comportarsi

1. Per le vittime

- **Interrompere immediatamente** qualsiasi contatto con la persona molestatrice. Comunicarle il più tempestivamente possibile in modo univoco e senza alcun coinvolgimento affettivo che non si desidera più avere contatti con lei. Per disporre di prove, meglio agire in presenza di testimoni o mediante lettera raccomandata. Da questo momento in poi, anche tutte le formalità che devono ancora essere espletate (p.es. in materia di divorzio o di autorità parentale) lo saranno solo tramite intermediari o patrocinatori legali. È importante attenersi **scrupolosamente** a questo modo di procedere, poiché anche il minimo segno che lo/la stalker potrebbe interpretare come desiderio della vittima di riacciare i contatti (non fosse che «per l'ultimissima volta») potrebbe indurlo/a a persistere.
- **Interpellare un consultorio per le vittime di violenza o per l'aiuto alle vittime di reati** in grado di fornire informazioni e sostegno in modo competente riguardo alle ulteriori misure (vedi capitolo D: Indirizzi e offerte di aiuto).
- Informare i vicini e le vicine di casa, i conoscenti e le conoscenti, gli amici e le amiche, il datore o la datrice di lavoro, i colleghi e le colleghe sulle molestie subite per **evitare** così un'involontaria **trasmissione di informazioni** sulla vittima da parte di queste persone.
- Non accettare assolutamente alcun invio di merci né alcun servizio non richiesto. Non rispondere né alle lettere ricevute né ai messaggi trovati sull'automobile o altrove e conservarli come documentazione. Lo stesso vale per le e-mail, i messaggi sms o le registrazioni sulla segreteria telefonica a contenuto molesto e/o minaccioso. Simili **materiali probatori** possono rivelarsi importanti per un intervento della polizia o per un'eventuale denuncia penale.
- In taluni casi può rivelarsi opportuno attivare un **secondo collegamento telefonico**, comunicandone il numero solo a persone di fiducia. Il numero precedente va mantenuto per non stuzzicare ulteriormente la curiosità dello/della stalker. Provvedere inoltre affinché la segreteria telefonica risponda a ogni chiamata con un annuncio registrato da terzi. Chiedere all'operatore di telefonia di allestire un elenco delle chiamate ricevute.
- Verificare che sugli apparecchi elettronici (computer, cellulare ecc.) non sia stato installato alcun programma di spionaggio.
- **Annotare** ogni evento con data e luogo. Per poter fornire al giudice la prova della gravità delle molestie la loro portata dev'essere quantificabile.
- **Acquisire conoscenze basilari** sul fenomeno dello stalking. Molte vittime trovano conforto anche nel sapere di non essere un caso isolato e di non avere nessuna colpa per la situazione in cui si trovano.
- Alcune vittime frequentano un **corso di autodifesa** o partecipano regolarmente agli incontri dei **gruppi di autoaiuto**. Ciò può rivelarsi utile per rafforzare l'autostima.
- **Comunicare immediatamente alla polizia** tutti i tentativi di avvicinamento e di pedinamento, nonché tutti gli atti molesti. Se la vittima decide di querelare lo/la stalker, è opportuno che si faccia dapprima consigliare in modo approfondito da specialisti/e oppure che contatti il pubblico ministero. Per le vittime prive di conoscenze giuridiche è impegnativo adire le vie legali; è pertanto opportuno che si avvalgano di un patrocinatore legale.

2. Per gli/le stalker

Per gli/le stalker (potenziali) è spesso difficile riuscire a cambiare il proprio il proprio comportamento senza un aiuto specialistico. Si raccomanda perciò caldamente di rivolgersi a un consultorio per le persone violente. Il



Violenza domestica – Scheda informativa

principale obiettivo di questi consultori è prevenire ulteriori violenze e altre vittime. Attraverso vari metodi consolidati, essi cercano di indurre a breve termine nello/nella stalker un cambiamento di atteggiamento e di comportamento, concentrandosi tra l'altro sul miglioramento della capacità di autocontrollo e sulla gestione dei sentimenti negativi.

L'Associazione professionale svizzera dei consultori contro la violenza APSCV presenta sul proprio sito una panoramica dei consultori cantonali per le persone violente: <http://www.apscv.ch/services-de-consultation.html>.

3. Per i consulenti

- Per informazioni dettagliate consultare l'opuscolo «Stalking: Grenzenlose Belästigung – Eine Handreichung für die Beratung» pubblicato nel 2008 dal Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ, www.bmfsfj.de/.
- La Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC gestisce un proprio dossier sul tema dello stalking: www.skppsc.ch/Violenza/Stalking
- L'Institut Psychologie und Bedrohungsmanagement in Germania propone corsi di formazione continua sul tema dello stalking: www.institut-psychologie-bedrohungsmanagement.de/

D. Indirizzi e offerte di aiuto

- In caso di emergenza: Polizia (tel. 117)
- Servizi cantonali per l'aiuto alle vittime di reati: vedi elenco telefonico o www.aiuto-alle-vittime.ch
- Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC: Opuscolo "Stalking: Porre dei limiti! – Informazioni per persone interessate" (www.skppsc.ch/Violenza/Stalking)
- Weisser Ring – Aiuto alle vittime gratuito e individuale, gruppi di autoaiuto: tel: 044 422 65 62, www.weisser-ring.ch (in tedesco)
- Cantone di Berna: [Fachstelle Stalking Beratung](#)
- Tutti i consultori che offrono sostegno alle vittime di violenza domestica. I loro indirizzi possono essere richiesti ai servizi cantonali di coordinamento e intervento contro la violenza domestica. Un loro elenco è disponibile nella pagina Internet dell'ambito Violenza domestica dell'UFU, rubrica [Coordinamento e lavoro in rete](#).



Violenza domestica – Scheda informativa

E. Link e bibliografia

1. Link

- www.stalking.it
Associazione italiana psicologia e criminologia / Osservatorio nazionale stalking
- www.stalking-info.net
Informazioni generali, letteratura di approfondimento e link (in tedesco)
- www.stalking-forum.de
Forum per vittime e familiari con informazioni per l'aiuto e l'autoaiuto (in tedesco)
- www.stalkingforschung.de
Progetto di ricerca del gruppo di lavoro Stalking – Technische Universität Darmstadt (in tedesco)
- www.no-stalking.de
Aiuto alle vittime con forum (in tedesco)
- www.polfed-fedpol.be
Informazioni sullo stalking – Sito internet della polizia federale belga (in francese)
- www.stalkingvictims.com
Informazioni generali e aiuto alle vittime (in inglese)

2. Bibliografia

Bettermann Julia et al., Stalking: Grenzenlose Belästigung – eine Handreichung für die Beratung. Materialien zur Gleichstellungspolitik des Deutschen Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2005. http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/Materialie-Gleichstellung-Nr._20104.pdf

Bureau of Justice, Special Report. Stalking Victimization in the United States, 2009. <http://www.ovv.usdoj.gov/docs/stalking-victimization.pdf>

European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). 2014. Violence against women: an EU-wide survey. <http://fra.europa.eu/fr/publication/2014/violence-femmes-enquete-ue-resultats-en-bref>

Fischbacher Christian, Stalking im Blickfeld des revidierten Persönlichkeitsschutzes (Art. 28b ZGB), in: AJP/PJA 7/2006, pagg. 808-812, 2006.

Fünfsinn Helmut, Bedarf es eines Stalking-Bekämpfungsgesetzes, in: Weiss Andrea, Winterer Heidi, Stalking und häusliche Gewalt. Interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten, pag. 115-127, Friburgo, 2008.

Hoffmann Jens, Voss Hans-Georg W. (a cura di), Psychologie des Stalking. Grundlagen – Forschung – Anwendung, Wiesbaden, 2005.

Hoffmann Jens, Stalking, Heidelberg, 2006.

Kinzig Jörg, Die Strafbarkeit von Stalking in Deutschland – Vorbild für die Schweiz?, in: Recht 2011, pagg. 1-13, 2011.

Knoller Rasso, Stalking – wenn Liebe zum Wahn wird, Berlino, 2005.



Violenza domestica – Scheda informativa

Pelikan Christa, Forschungsbericht – Psychoterror. Ausmass, Formen, Auswirkungen auf die Opfer und die gesetzlichen Bestimmungen. Ein internationaler Vergleich, Wiener Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie, 2002.

Prevenzione Svizzera della Criminalità PSC.2014. Stalking: Porre dei limiti! – Informazioni per persone interessate. Berna. <http://www.skppsc.ch/10/it/13stalking/100index.php>

Roth Wolf-Dieter, Wenn Liebe zum Wahn wird: Stalking – ein neuer Name für eine alte Krankheit, 2006. <http://www.heise.de/tp/r4/artikel/23/23752/1.html>

Smischek Lidia, Stalking. Eine strafrechtswissenschaftliche Untersuchung, Francoforte sul Meno, 2006.

Stadtpolizei Zürich, Merkblatt Stalking: Ohne Gewalt leben – Sie haben ein Recht darauf. [http://www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh/pd/Deutsch/Stadtpolizei/Grafik und Foto/Ueber uns/Region West/Formulare und Merkbleatter/Stalking Ohne Gewalt leben.pdf](http://www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh/pd/Deutsch/Stadtpolizei/Grafik%20und%20Foto/Ueber%20uns/Region%20West/Formulare%20und%20Merkbleatter/Stalking%20Ohne%20Gewalt%20leben.pdf)

Stengel Cornelia, Drück Martin, Der ganz normale Wahnsinn – eine Standortbestimmung in Sachen Stalking, in: Jusletter vom 20. März, 2006. <http://www.mdcs.ch/fileadmin/mdcs.ch/pdf/Publikationen/Stalking.pdf>.

Tjaden Patricia/Thoennes Nancy, Stalking in America: Findings from the National Violence Against Women Survey, Washington D.C., 1998.

Vanoli Orlando, Stalking. Ein „neues“ Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und in der Schweiz, 2009.

Weiss Andrea, Winterer Heidi, Stalking und häusliche Gewalt. Interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten, 2a edizione, Friburgo, 2008.

Weisser Ring (a cura di), Stalking. Wissenschaft, Gesetzgebung und Opferhilfe, pagg. 185-202, Baden-Baden, 2010.

Wondrak Isabel, Auswirkungen von Stalking aus Sicht der Betroffenen, in: Bettermann Julia (a cura di), Stalking, Möglichkeiten und Grenzen der Intervention, pagg. 21-35, Francoforte sul Meno, 2004.

Wondrak Isabel, Hoffmann Jens, Psychische Belastung von Stalking-Opfern: Therapie und Beratung, in: Weiss Andrea, Winterer Heidi, Stalking und häusliche Gewalt. Interdisziplinäre Effekte und Interventionsmöglichkeiten, pagg. 45-54, Friburgo, 2008.

Zimmerlin Sven, Stalking – Erscheinungsformen, Verbreitung, Rechtsschutz, in: Sicherheit & Recht 1/2011, pagg. 3-23, 2011.



Violenza domestica – Scheda informativa

Il nostro sito Internet www.parita-svizzera.ch, alle rubrica **Violenza domestica**, contiene altre **Schede informative violenza domestica** su vari aspetti della violenza domestica

La biblioteca specialistica nonché centro di documentazione dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo raccoglie circa 8000 pubblicazioni su temi riguardanti la violenza e la parità: saggi, riviste scientifiche e specializzate come pure testi non pubblicati (letteratura grigia): www.parita-svizzera.ch, alle rubrica Documentazione, **Centro di documentazione**.

In Svizzera esiste un numero considerevole di materiale informativo e di lavoro per la prevenzione, l'intervento e il post-intervento in caso di violenza domestica. Il **Toolbox Violenza domestica** consente di accedere a questa ampia raccolta di materiale di provata utilità sul tema della violenza nei rapporti di coppia, comprendente guide, opuscoli, checklist, promemoria, materiale didattico, lettere-tipo, moduli e altro ancora.

